

COMUNE DI RONZO-CHIENTIS

Provincia di Trento

***Parere dell'organo di revisione
sulla deliberazione di riaccertamento ordinario al
31/12/2025 dei residui ex art. 3, co. 4 del
D.Lgs. 118/2011***

L'organo di revisione

RIGHI DOTT. MAURO

Dati del referente per la compilazione della Relazione:

Nome: **MAURO**

Cognome: **RIGHI**

Indirizzo: Via S. Andrea n. 53 – 38062 ARCO (TN)

Telefono: 0464.516606

Posta elettronica: mauro.righi@pec.odctrento.it

Il revisore dei conti del Comune di Ronzo-Chienis, dott. Mauro Righi, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 30 novembre 2023, ricevuta in data 27 febbraio 2026 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2025 di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, con allegati:

- a) elenco dei residui attivi (accertamenti) e passivi (impegni) alla data del 31/12/2025;
- b) elenco degli accertamenti e degli impegni al 31/12/2025 oggetto di reimputazione negli esercizi di esigibilità degli stessi del bilancio di previsione 2026 per le annualità 2026-2028;
- c) variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2025;
- d) variazioni al bilancio di previsione 2026 per le annualità 2026-2028;

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, le amministrazioni devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria,

l'Organo di revisione

- considerato che l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili*

nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

- considerato che, sulla base del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, gli enti locali utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898 della L. 30 dicembre 2018 n. 145;
- esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni,

procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e rileva quanto segue.

1 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI

L'Organo di revisione ha proceduto ad analizzare i prospetti dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025 verificando, in applicazione dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e del punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, le ragioni del loro mantenimento.

I residui attivi e passivi alla data del 31/12/2025 al netto dei residui attivi e passivi cancellati, nonché delle somme oggetto di reimputazione, ammontano rispettivamente a € 1.457.527,40 e ad € 571.245,02.

Sempre sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate si è provveduto alla verifica delle somme oggetto di reimputazione sulla base del criterio dell'esigibilità. Gli impegni di spesa al 31/12/2025 cancellati in quanto oggetto di reimputazione negli esercizi di esigibilità degli stessi del bilancio di previsione 2026-2028, ammontano a € 0,00 per la parte corrente e € 300.824,32 per la parte in conto capitale.

3 - DETERMINAZIONE del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano. L’ammontare del Fondo pluriennale vincolato è oggetto di aggiornamento in occasione del riaccertamento ordinario dei residui per la somma risultante della differenza fra gli impegni e gli accertamenti oggetto di reimputazione.*

L’Organo di revisione prende atto dell’aggiornamento del fondo pluriennale vincolato secondo le seguenti risultanze:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati all’esercizio successivo	0,00
Residui passivi al 31.12.2025 reimputati all’esercizio successivo che non costituiscono FPV	0,00
Totale dei residui passivi al 31.12.2025 reimputati all’esercizio successivo	0,00
Residui attivi al 31.12.2025 reimputati	0,00
Differenza = Variazione FPV	0,00
Impegni già imputati al 2026 finanziati con FPV	28.621,86
FPV Entrata 2026	28.621,86

PARTE IN CONTO CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati all’esercizio successivo	0,00
Residui passivi al 31.12.2025 reimputati all’esercizio successivo che non costituiscono FPV	300.824,32
Totale dei residui passivi al 31.12.2025 reimputati all’esercizio successivo	
Residui attivi al 31.12.2025 reimputati	300.824,32

Differenza = Variazione FPV	0,00
Impegni già imputati al 2026 finanziati con FPV	0,00
FPV Entrata 2026	0,00

4 – VERIFICA del RISPETTO degli EQUILIBRI di BILANCIO e dei VINCOLI di FINANZA PUBBLICA

L'Organo di revisione ha provveduto alla verifica del rispetto degli equilibri di Bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Così come evidenziato negli appositi prospetti, si dà atto che le variazioni proposte non alterano il pareggio di bilancio, così come sono rispettati gli equilibri di Bilancio sia per il bilancio 2025 che per quello del 2026, nonché i vincoli di Finanza Pubblica di cui alla normativa vigente sia per quanto attiene il bilancio 2025-2027 che per il bilancio 2026-2028.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 4 del DL 41/2021 e DM 14/7/2021, nonché al riaccertamento ordinario dei residui, alle relative registrazioni e contestuali variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027 e al Bilancio di Previsione 2026-2028 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento.

Arco, 2 marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

dott. Mauro Righi

